

Sent. N. 851/18
R.G. N. 7280/17
Cron. N.
Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice di Pace di Catania - Sez. I Civile

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CATANIA**

nella persona dell' Avv. Mario Seminara, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.7280/2017 R.G. da :

~~Consigliera~~, nata a ~~Catania~~ il ~~19/03/1960~~ ed ivi residente in via ~~Carullo~~
~~Piscocchiele~~ n.101, c.f. ~~02836746913000001W~~, rappresentata e
difesa dall'Avv. Domenico Barbarino, elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Catania Via Conte Ruggero n.20 - *ricorrente* -

contro: Comune di ~~Catania~~, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso da funzionari del Comune di ~~Catania~~ giusta delega in
atti, elettivamente domiciliato presso il Comando Corpo di Polizia
Municipale di ~~Catania~~ - *resistente* -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione ai sensi della L. n.150/2011, la Sig.ra ~~Consigliera~~
~~Agata~~ ricorreva, dinanzi al Giudice di Pace di Catania, per l'annullamento
di cinque verbali, elevati dal Corpo di Polizia Municipale di ~~Catania~~ per
violazione dell'art.7 del Codice della Strada con il quale veniva ingiunto il
pagamento complessivo di euro 192,50.

Il Comune di ~~Catania~~ si costituiva in giudizio contestando il ricorso perché
infondato in fatto ed in diritto. La causa, all'udienza del 19.3.2017, veniva

1

decisa dando lettura del dispositivo, depositato con atto separato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, si rileva come il ricorso in opposizione ai verbali di accertamento di violazione alle norme del codice stradale n.8895609 dell'8.2.2017, n.7161200 dell'11.4.17, n.7151075 del 17.2.2017, n.8892339 del 13.2.2017 e n.8898401 del 30.3.2017, sia fondato.

La ricorrente non ha contestato la sussistenza dei fatti accertati. Ed invero, i verbali fanno riferimento ad *una sosta in area a pagamento senza esporre il biglietto orario di pagamento*. Tale circostanza porterebbe ad affermare la legittimità dell'accertamento. Infatti, gli elementi indicati nel verbale, rendono possibile una completa conoscenza del fatto nei suoi connotati essenziali, in quanto il contenuto del verbale opposto permette al trasgressore di avere contezza delle circostanze di fatto che l'accertatore ha verificato e ritenuto rilevanti al fine di dare impulso al procedimento punitivo.

Tuttavia può essere accolta la censura proposta dalla ricorrente "*in merito alla violazione degli obblighi previsti dall'art.7 comma 8 del C.d.S.*", che consente ai Comuni di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti, richiamandosi alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.116/2007 e del T.A.R. Lazio Roma del 28 maggio 2008 n.5218.

A tal proposito, si rileva che l'art.7, comma 8 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 impone ai Comuni (che assumano, direttamente o per il tramite di

concessionari, l'esercizio del parcheggio con custodia o con dispositivi di controllo di durata della sosta) l'obbligo di riservare, a zona di parcheggio senza custodia e/o dispositivi di controllo di durata, una porzione delle aree destinate alla sosta, mentre esclude tale obbligo di riserva con riferimento alle zone "opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze particolari di traffico".

Ciò significa che tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art.2 del D. M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444, ed in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

A tal proposito, il Comune di ha prodotto la delibera n.2810 del 29.11.1995, con la quale ha provveduto sì alla perimetrazione del centro abitato in cui sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ma non ha esplicitato, nemmeno *per relationem*, le ragioni per cui all'interno della perimetrazione sussisterebbero le esigenze e condizioni particolari di traffico di cui al citato articolo del C.d.S..

Pertanto, la suddetta delibera appare viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza di motivazione (Tribunale di Catania, sentenza n.4685 del 9.11.2017).

La rilevata illegittimità della delibera in esame ha come conseguenza la disapplicazione della stessa, ai sensi dell'art.5 della L. 20 marzo 1865, n.2248, all. E, da cui consegue, ulteriormente, l'illegittimità dei verbali

impugnati dalla ricorrente poiché, a fronte dell'istituzione di aree di sosta a pagamento nelle zona oggetto di contestazione (via Gabriello Carnazza, via Macherione, via Redentore e limitrofe), il Comune non ha fornito prova di aver rispettato l'obbligo di riserva di cui sopra.

In definitiva, il ricorso della ricorrente può trovare accoglimento e le spese del giudizio si addebitano all'Ente resistente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catania, nella persona dell'Avv. Mario Seminara, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 7280 R.G. 2017, così provvede: - Accoglie il ricorso presentato da ~~Cassia Agata~~ in opposizione ai verbali di accertamento di violazione alle norme del codice stradale nn.8895609 dell'8.2.2017, 7161200 dell'11.4.17, 7151075 del 17.2.2017, 8892339 del 13.2.2017 e n.8898401 del 30.3.2017, elevati dalla Polizia Municipale di ~~Catania~~ e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli stessi e la sanzione inflitta.- Condanna il Comune di ~~.....~~ alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 343,00, di cui euro 43,00 per contributo unificato, euro 100,00 per studio della controversia, euro 100,00 per fase introduttiva ed euro 100,00 per fase conclusionale, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Così deciso in Catania il 19 aprile 2018.

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Mario Seminara

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, li 19 APR 2018

IL CANCELLIERE
(Grazia Carroletta)